PORTANTE IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE DIVERSE CARRIERE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

# Art. 16

I funzionari destinati a prestar servizio presso gli uffici centrali del Ministero hanno diritto, oltre il proprio stipendio, all'indennita' di residenza in Roma, giusta le leggi in vigore.

Ai ministri plenipotenziari e ai consoli generali di prima classe, mentre hanno nell'Amministrazione centrale la direzione del segretariato generale, o degli affari diplomatici, o degli affari commerciali, privati e contenziosi, sara' conservata, oltre allo stipendio, una parte dell'ultimo assegno da essi goduto, in misura non superiore alla meta' del proprio stipendio.

Versione in vigore dal 1 luglio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri |
| Estremi | Legge 9 giugno 1907, n. 298 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1907 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-del-personale-delle-diverse-carriere-del/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it